

malgrado tutto, accetta quest'articolo, è unicamente nella prospettiva del desiderio, peraltro comprensibile, della Commissione, di prevedere nelle direttive inerenti l'attuazione dei Programmi generali una clausola di salvaguardia. Il Comitato confida tuttavia che la Commissione non rilasci agli Stati membri autorizzazioni ai sensi dell'art. 3 che nei casi di assoluta e provata necessità.

5. Tenuto conto dei motivi esposti nella relazione, il Comitato propone le seguenti modifiche :

a) *Penultimo considerando* (pag. 3, ultimo paragrafo della proposta della Commissione) :

Testi tedesco e francese da adattare ai testi italiano ed olandese, che restano immutati.

b) *Articolo 2, punto 2* ;

Nel testo tedesco questo punto deve essere adattato alle versioni francese, olandese ed italiana, che rimangono immutate.

Così deliberato a Bruxelles, addì 27 marzo 1963.

*Il Presidente
del
Comitato economico e sociale*
Émile ROCHE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1964

relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso

(64/223/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54 paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63 paragrafi 2 e 3,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾ e in particolare il titolo IV, lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ⁽²⁾ e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽³⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della

seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nel settore del commercio all'ingrosso;

Considerando che il commercio all'ingrosso dei medicinali e dei prodotti farmaceutici e quello del carbone sono esclusi dalla presente direttiva; che tali attività saranno liberalizzate, a norma dei Programmi generali, a una data posteriore;

Considerando che la presente direttiva non si applica neppure al commercio all'ingrosso dei prodotti tossici e degli agenti patogeni; che per tali attività sono sorti problemi particolari relativi alla protezione della salute pubblica, tenendo conto delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri;

Considerando che, conformemente alle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni concernenti la facoltà d'isciversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di tale facoltà;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.

⁽³⁾ GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 466/63.

⁽⁴⁾ V. pagina 868/64 della presente GU.

servizi o agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni prese in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato;

Considerando che saranno adottate particolari direttive, applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno dei beneficiari nonché, nella misura necessaria, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi degli associati e dei terzi;

Considerando che l'assimilazione delle società alle persone fisiche cittadine degli Stati membri, per l'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, è subordinata alle sole condizioni previste all'articolo 58 ed eventualmente a quella di un legame continuo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro e che, di conseguenza, nessuna disposizione supplementare, segnatamente nessuna autorizzazione speciale che non sia richiesta dalle società nazionali per l'esercizio di un'attività economica, può essere richiesta affinché esse possano beneficiare di queste disposizioni; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale sarebbero costituite e indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto;

Considerando inoltre che in taluni Stati membri il commercio all'ingrosso di vari prodotti è disciplinato da norme relative all'accesso alla professione, e che altri Stati membri metteranno eventualmente in vigore regolamentazioni di tale specie; che, pertanto, alcune misure transitorie, destinate ad agevolare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione ed il suo esercizio, formano oggetto di una particolare direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominati beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e il loro esercizio.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti al commercio all'ingrosso, ad eccezione di quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, o dei prodotti tossici e degli agenti patogeni, nonché di quello del carbone (gruppo ex 611).

2. Ai sensi della presente direttiva esercita un'attività attinente al commercio all'ingrosso ogni persona fisica o società che, a titolo abituale e professionale, acquisti merci a nome e per conto proprio e le rivenda o ad altri commercianti, grossisti e dettaglianti, o a trasformatori, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Le merci possono essere rivendute o allo stato primitivo oppure dopo trasformazione, trattamento, o condizionamento, quali si praticano per consuetudine nel commercio all'ingrosso.

Le attività relative al commercio all'ingrosso possono assumere la forma di commercio interno, di esportazione, d'importazione o di transito.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare :

a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante, o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei cittadini;

b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare, devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento e la prestazione dei servizi, prescrivendo :

a) *In Germania :*

il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare terzi nel quadro dell'attività commerciale di questi (Gewerbeordnung § 55 d, testo del 5 febbraio 1960 [*Bundesgesetzblatt I*, pag. 61, rettifica pag. 92]; regolamento del 30 novembre 1960 [*Bundesgesetzblatt I*, pag. 871]).

un'autorizzazione per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività pro-

fessionale nel territorio federale (§ 12 Gewerbeordnung e § 292 Aktiengesetz);

b) *Nel Belgio* : il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle); (arrêté royal n. 62 del 16 novembre 1939, arrêté ministériel del 17 dicembre 1935 e arrêté ministériel dell'11 marzo 1954);

c) *In Francia* : il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant); (décret-loi del 12 novembre 1938, décret del 2 febbraio 1939, loi dell'8 ottobre 1940, loi del 10 aprile 1954, décret n. 59-852 del 9 luglio 1959);

d) *Nel Lussemburgo* : la durata limitata delle autorizzazioni accordate a stranieri di cui all'articolo 21 della legge lussemburghese in data 2 giugno 1962 (Mémorial A n. 31 del 19 giugno 1962).

Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano affinché i beneficiari di questa direttiva abbiano il diritto d'isciversi alle organizzazioni professionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei nazionali.

2. Il diritto d'iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi della organizzazione professionale. Tuttavia, detti posti direttivi possono venir riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtù d'una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo la qualità d'iscritto alla Camera di commercio non implica, per i beneficiari della presente direttiva, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

Articolo 5

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2 alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964.

Articolo 6

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, esige dai propri cittadini la produzione d'un certificato di buona condotta, nonché d'un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure la produzione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione d'un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, la esibizione d'un documento equipollente rilasciato da una autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che quelle esigenze risultano soddisfatte.

2. Qualora il paese d'origine o di provenienza non rilasci, per quanto concerne l'attestazione di assenza di fallimenti, il documento surriferito, quest'ultimo potrà esser sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri, entro i termini di cui all'articolo 7, designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
circa la proposta di direttiva riguardante il commercio
all'ingrosso

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 79^a sessione del 24/25 settembre 1962, il Consiglio ha deciso, in conformità dell'articolo 54 paragrafo 2 e articolo 63 paragrafo 2 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale circa la proposta della Commissione di direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso.

La richiesta di parere sul testo qui di seguito riportato è stata indirizzata dal sig. E. Colombo, presidente del Consiglio, al sig. É. Roche, presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 10 ottobre 1962.

**Proposta di direttiva
relativa all'attuazione della libertà di stabilimento
e della libera prestazione dei servizi per le attività
professionali attinenti al commercio all'ingrosso**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

Viste le disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e in particolare il titolo IV, lettera A,

Viste le disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nel settore del commercio all'ingrosso;

Considerando che il commercio all'ingrosso rientra fra quelle attività per le quali la libertà di stabilimento costituirà un contributo particolarmente utile allo sviluppo degli scambi, e la cui liberalizzazione deve pertanto essere attuata al più presto, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1961 relativa all'acceleramento dell'attuazione del Programma generale in materia di stabilimento;

Considerando che per garantire la corretta applicazione della presente direttiva occorre determinarne il campo d'applicazione precisando ciò che si deve intendere per « attività attinenti al commercio all'ingrosso »;

Considerando che il commercio all'ingrosso dei medicinali e dei prodotti farmaceutici e il commercio all'ingrosso del carbone sono esclusi dalla presente direttiva, giacché tali attività dovranno essere liberalizzate, a norma dei Programmi generali, a una data posteriore;

Considerando che la libera prestazione dei servizi nell'attività del commercio all'ingrosso presuppone, quando la prestazione stessa implichi uno spostamento nel paese del destinatario, l'abolizione delle restrizioni a favore sia del prestatore che dei salariati che lo accompagnino o agiscano per suo conto; che detti salariati, almeno quando soggiornino soltanto temporaneamente nel paese del destinatario, conservano i loro legami economici e giuridici con il paese del rispettivo datore di lavoro e possono pertanto esser dispensati fin d'ora dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro, ove e in quanto esso sia ancora richiesto per i lavoratori salariati;

Considerando d'altra parte che saranno adottate particolari direttive, applicabili in generale a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno dei beneficiari, nonché, nella misura necessaria, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi degli associati e dei terzi;

Considerando inoltre che in taluni Stati membri il commercio all'ingrosso di vari prodotti è disciplinato da norme relative all'accesso alla professione, e che altri Stati membri si preparano a mettere in vigore regolamentazioni di tale specie; che, pertanto, alcune misure transitorie, atte ad agevolare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione ed al suo esercizio, formano oggetto di una particolare direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominati beneficiari, le restrizioni indicate nel titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e al loro esercizio.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti al commercio all'ingrosso elencate nell'allegato I del Programma generale per la

soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, gruppo ex 611.

2. Ai sensi della presente direttiva è commerciante all'ingrosso ogni persona fisica e ogni società che acquisti, a titolo abituale e professionale, merci in nome e per conto proprio e le rivenda o ad altri commercianti, grossisti e dettaglianti, o a chi le trasformi, le utilizzi professionalmente e ad altri grandi utilizzatori. Le merci possono essere rivendute o allo stato primitivo oppure dopo trasformazione, trattamento, o condizionamento, quali si praticano per consuetudine nel commercio all'ingrosso. A norma della presente direttiva il commercio all'ingrosso può assumere la forma di commercio interno, di esportazione, d'importazione o di transito.

Articolo 3

La presente direttiva non si applica al commercio all'ingrosso dei medicinali e dei prodotti farmaceutici, né a quello del carbone.

Articolo 4

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni :

a) che impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante, o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei nazionali;

b) che risultano dalla prassi amministrativa e che si risolvono per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle contenute nelle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei *beneficiari*, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, prescrivendo :

a) *in Germania* :

il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare i clienti nel quadro dell'attività commerciale di questi (Gew.O. § 55 d, testo del 5.2.1960 [BGBl I, p. 61, rettifica p. 92]; regolamento del 30 novembre 1960 [BGBl I, p. 871]).

un'autorizzazione speciale per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (§ 12 Gew.O. e § 292 Aktiengesetz).

b) *nel Belgio* : il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle); (arrêté royal n. 62 del 16.11.1939, arrêté ministériel del 17.12.1945);

c) *in Francia* : il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant); (décret-loi del 12.11.1938; décret del 2.2.1939, loi dell'8.10.1940, loi del 10.4.1954, décret n. 59-852 del 9.7.1959);

d) *in Italia* : l'ottenimento da parte dello straniero di un'autorizzazione speciale del questore per alcuni prodotti (T.U. delle leggi di P.S., articolo 127, R.D. n. 773 del 18.6.1931);

e) *nei Paesi Bassi* : il possesso del requisito della cittadinanza o del domicilio, richiesto da taluni regolamenti relativi all'ammissione all'attività professionale (Erkenningsreglementen) per l'accesso al commercio all'ingrosso di alcuni prodotti agricoli.

Articolo 5

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2, alcun aiuto che abbia l'effetto di falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 6

Il paese ospitante che, per consentire l'accesso alla professione, esige dai propri cittadini la produzione di un'attestazione di buona condotta, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario, o di analogo documento. Qualora uno Stato membro esiga dal cittadino la produzione di un documento comprovante che nei suoi confronti non sia stato dichiarato fallimento, è sufficiente la presentazione di analogo documento da parte dei beneficiari della presente direttiva.

Tali documenti, rilasciati dalle autorità del paese di provenienza, sono ritenuti validi purché di data non anteriore a tre mesi.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro dispensa dall'obbligo di ottenere un permesso qualsiasi di lavoro i lavoratori salariati che abbiano la residenza abituale in un altro Stato membro e che eseguano temporaneamente nel territorio del primo Stato prestazioni di servizi nel quadro delle attività professionali di cui all'articolo 2, accompagnando il loro datore di lavoro beneficiario della presente direttiva, ovvero effettuando la prestazione per suo conto.

Ciascuno Stato membro abolisce, nei loro riguardi, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni dei servizi, le restrizioni che sono abolite dalla presente direttiva a favore del loro datore di lavoro.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'attività del personale è temporanea quando non superi o i tre mesi consecutivi o un totale di 120 giorni in un periodo di 12 mesi.

Articolo 8

Entro il termine di sei mesi dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nel corso della 26ª sessione tenuta a Parigi il 30/31 gennaio 1963, il Comitato economico e sociale ha espresso il seguente parere :

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla « Direttiva del Consiglio relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso »

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio della C.E.E. in data 10 ottobre 1962, riguardante il « Progetto di direttiva relativo alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso »;

Visti gli articoli 54, § 2, e 63, § 2, del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni al diritto di stabilimento » (doc. CES 20/61 del 2 febbraio 1961),

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi » (doc. CES 19/61 del 2 febbraio 1961),

Visto l'art. 23 del proprio regolamento interno,

Visto il parere emesso in data 8 gennaio 1963 dalla sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi (doc. CES 312/62 fin.),

Visto il rapporto presentato dal relatore e visto quanto deliberato dall'Assemblea plenaria il 30 gennaio 1963,

Considerato che la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento per le attività professionali inerenti al commercio all'ingrosso, a causa dell'importanza di quest'ultimo negli scambi di merci fra gli Stati, è di importanza essenziale per l'attuazione degli obiettivi del Trattato istitutivo della C.E.E.;

Considerato che la soppressione delle predette restrizioni riveste particolare importanza per i capi di azienda indipendenti;

Considerato che, date le molteplici interferenze tra commercio all'ingrosso e professioni ausiliarie, nei singoli Stati membri le misure previste dall'una e dall'altra delle rispettive direttive dovrebbero essere poste in vigore al medesimo tempo,

EMETTE IL SEGUENTE PARERE :

La « Proposta di direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso » è approvata, fatte salve le osservazioni, i suggerimenti e le proposte di modifica che seguono :

1. Il Comitato considera cosa della massima importanza che la citata direttiva venga emanata e fatta entrare in vigore nei singoli Stati membri al più presto possibile, contemporaneamente alla « Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) ».

2. A giudizio del Comitato, per attuare pienamente la libertà di stabilimento non basta eliminare le discriminazioni nei confronti degli stranieri. Anche l'esistenza di differenti disposizioni in materia di autorizzazione può, di fatto, ostacolare la libera circolazione e con ciò provocare notevoli distorsioni nel settore della concorrenza.

Il Comitato apprezza quindi tutti gli sforzi della Commissione intesi a coordinare le disposizioni sull'ammissione al commercio all'ingrosso.

3. Il Comitato fa osservare che anche l'atteggiamento delle associazioni professionali può, in uno Stato membro, valere a creare discriminazioni sistematiche nei confronti di quei cittadini di altri Stati membri che desiderino svolgere attività nel commercio all'ingrosso, e ciò pur se essi soddisfino a tutte le prescrizioni legislative ed altre. Quanto detto vale in particolare allorché tali organizzazioni abbiano spiccati compiti commerciali.

4. In merito ai vari « considerandi » e articoli, il Comitato, avuto riguardo a quanto esposto nella relazione, propone le seguenti modifiche :

Ultimo considerando

Il passo : « e che altri Stati membri si preparano a mettere in vigore regolamentazioni di tale specie » va sostituito con il seguente : « e che è possibile che in altri Stati membri siano messe in vigore regolamentazioni di tale specie ».

Articolo 1

Redigere la parte finale come segue :

« ...qui appresso denominati « beneficiari », tutte le restrizioni indicate nel Titolo III dei detti Programmi, e riguardanti le attività descritte nell'art. 2). »

Articolo 2, 2º comma

Leggere l'inizio nel modo seguente :

« Ai sensi della presente direttiva, è commerciante all'ingrosso, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 52, § 2 del Trattato, ... ».

Articolo 4, 1° comma

Aggiungere un nuovo punto *c*) del seguente tenore :

« *c*) che riguardano lo svolgimento di attività in organizzazioni professionali ».

Articolo 6, 1° comma

Sarebbe opportuno precisare in qual modo l'interessato possa produrre la richiesta dichiarazione attestante che nei suoi confronti non è mai stato dichiarato fallimento, allorché il suo paese d'origine non tenga un registro centrale dei fallimenti.

Così deliberato a Parigi, addì 30 gennaio 1963.

*Il Presidente
del
Comitato economico e sociale*
Émile ROCHE

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 1964**

relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

(64/224/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾ e in particolare il titolo IV lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ⁽²⁾ e in particolare il titolo V lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽³⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi per le

attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Considerando che la presente direttiva non si applica ad alcune attività di intermediari che appartengono a settori di attività per i quali saranno adottate direttive particolari ovvero che, a norma dei Programmi generali, devono essere liberalizzati a una data ulteriore;

Considerando che la presente direttiva non si applica neppure alle attività d'intermediario del commercio all'ingrosso, dell'industria e dell'artigianato per prodotti tossici e agenti patogeni; che per tali attività sorgono problemi particolari per quanto riguarda la protezione della salute pubblica, tenendo conto delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri;

Considerando che, in conformità delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi a organizzazioni professionali devono essere eliminate se le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di questa facoltà;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o agiscono per conto di quest'ultimo è regolato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato;

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 30/62.

⁽²⁾ GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.

⁽³⁾ GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 468/63.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 876/64 della presente GU.